



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Avellino, data del protocollo

PREMESSO CHE:

- il presente incarico, riguardando lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, viene conferito ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. a) o b) del medesimo Codice e costituisce affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, ovvero, affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- alla luce norma su richiamata questa stazione appaltante ha comunque ritenuto utile effettuare una preventiva consultazione di alcuni operatori economici, prima di procedere all'individuazione del contraente, senza che ciò abbia modificato la natura comunque fiduciaria e diretta dell'affidamento;
- il comma IV del citato articolo 50, esclude gli affidamenti di cui al precedente comma I, lettere a) e b), dall'obbligo di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per le fattispecie sottoposte a tale disciplina in caso di affidamento sopra soglia, ovvero, di procedure negoziate anche sotto soglia;
- il comma VII del medesimo articolo 50, prevede che, per i contratti riguardanti gli affidamenti diretti, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, per il cui rilascio è concesso il termine di tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni;
- il successivo art. 52 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante, ai fini della scelta del contraente, può anche limitarsi a richiedere agli operatori economici consultati, di attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione, riservandosi di verificarne all'occorrenza il contenuto e procedendo alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati;
- in conseguenza della previsione dell'art. 52, per gli affidamenti inferiori a 5000 euro, questa stazione appaltante, nell'ottica di semplificazione e di tempestività di cui all'art. 1 del Codice dei Contratti pubblici, limita le verifiche obbligatorie al Registro delle Imprese e albi similari, alle Annotazioni riservate dell'ANAC, al Documento Unico di Regolarità Contributiva, oltre agli altri requisiti obbligatori specifici per particolari tipologie di lavori, forniture o servizi;
- ai sensi del successivo art. 53, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia e per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro;

- ai sensi dell'art. 54, in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- ai sensi dell'art. 55, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non trattandosi di procedura concorsuale, bensì di affidamento diretto, non si applicano allo stesso le procedure concorsuali previste dagli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e le conseguenti formalità previste, anche in caso di consultazione di più operatori economici per preventiva la scelta del contraente, di cui alle parti IV e V del Codice, con conseguente assenza di alcun obbligo di verbalizzazione delle attività istruttorie finalizzate alla scelta del contraente; di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in caso di fornitura e servizio comportante un'alta intensità di manodopera;
- ai sensi dell'art. 41 comma XIV, solo in caso di procedure di gara, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente è tenuto ad individuare i costi della manodopera secondo quanto previsto dal precedente comma XIII, con conseguente assenza di obbligo in caso di affidamento diretto; sebbene, l'offerta economica deve sempre contenere i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale (art. 108, comma IX);
- in particolare, non si applica l'istituto dell'avvalimento, giusta la previsione dell'art. 104 che espressamente precisa che lo stesso riguarda gli operatori che partecipano a procedure di gara;
- si applicano invece anche agli affidamenti diretti le cause ostative alla contrattualizzazione di operatori economici previste dagli artt. 94 e 95 del medesimo Codice, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 96 laddove prevede che l'interessato può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità per aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative, avendo anche adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, al fine di evitare di essere escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ovvero, sussistono le ulteriori condizioni ostative previste dal comma VII della norma in trattazione, ne comunica le ragioni all'operatore economico;
- non operano, invece, le limitazioni previste dal successivo art. 98 ai fini della decisione della stazione appaltante di non contrarre con soggetto non ritenuto affidabile per motivazioni anche differenti da quelle ivi previste, trattandosi di affidamento diretto caratterizzato da discrezionalità amministrativa nella scelta del contraente, che ne esalta la natura fiduciaria in attuazione dell'art. 1 del Codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e del successivo art. 2 secondo cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici e favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

- l'art. 117 del medesimo D.Lgs. 36/2023 stabilisce per la sottoscrizione del contratto che l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e che la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento; salvo che, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, la stazione appaltante può concedere l'esonero dalla prestazione della garanzia, previa adeguata motivazione e con un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione;

CONSIDERATO di dover procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto termico e di raffrescamento presente presso la sede della Prefettura di Avellino, sita al c.so V. Emanuele, n. 4 dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 mediante affidamento diretto, anche senza obbligo di preventiva consultazione di due o più operatori economici e che laddove le stesse decidano comunque di sentire per la formazione del proprio qualificato apprezzamento più operatori, ciò comunque non modifica la natura dell'appalto e il carattere fiduciario e discrezionale della decisione, in conformità alla previsione dell'art. 2 del citato Codice dei Contratti Pubblici, senza trasformare la natura del procedimento in concorsuale e competitivo;

RITENUTO, ai fini della individuazione dell'operatore economico, di procedere ad una preventiva ricerca di mercato mediante acquisizione delle offerte di almeno tre operatori economici aventi sede in provincia di Avellino, ipotizzando una presumibile spesa di € 4.500,00 oltre IVA se dovuta, tenuto conto in parte dell'andamento storico, in parte di un valore presunto dei costi presenti sul mercato;

STABILITO che, trattandosi di affidamento diretto senza gara neppure informale, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose, sempre che venga ritenuto di fiducia dell'Amministrazione sulla base dei requisiti posseduti e della conseguente affidabilità ed idoneità al servizio, dell'esperienza maturata in analoghe forniture e per l'assenza di rilievi pregiudizievoli emergenti dalle precedenti esperienze, comunque conosciuti, anche sulla base della consultazione degli archivi ANAC, o delle precedenti attività svolte a favore di quest'ufficio o delle Forze di Polizia dallo stesso amministrate;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

DECRETA

- art. 1 È disposto l'esperimento dell'indagine di mercato sul portale AcquistinretePa di Me.pa. per l'affidamento, dal 01/01/2026 al 31/12/2026, del servizio di manutenzione, ordinaria dell'impianto termico e di raffrescamento presente presso la sede della Prefettura di Avellino, sita al c.so V. Emanuele, n. 4, adibito a sede di questa Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
- art. 2 La relativa procedura telematica prevede un solo lotto che comprende gli impianti del piano terra, del primo piano e del secondo piano dello stabile per un importo di € 4.500,00, oltre IVA, alle condizioni di cui in premessa e contenute nel disciplinare di gara;
- art. 3 l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose, sempre che venga ritenuto di fiducia dell'Amministrazione sulla base dei requisiti posseduti e della conseguente affidabilità ed idoneità al servizio, dell'esperienza maturata in analoghe forniture e per l'assenza di rilievi pregiudizievoli emergenti dalle precedenti esperienze, comunque conosciuti, anche sulla base della consultazione degli archivi ANAC, o delle precedenti attività svolte a favore di quest'ufficio o delle Forze di Polizia dallo stesso amministrate;
- art. 4 è disposta la prenotazione di impegno di spesa di € 4.500,00 oltre IVA se dovuta, fermo restando che l'impegno effettivo sarà quello scaturente dall'esito della procedura e che la relativa spesa graverà sui fondi che saranno all'uopo accreditati dal Ministero dell'Interno sul competente capitolo dello Stato di previsione di spesa n. 2964 P.G. 1 dell'esercizio finanziario 2026, ovvero, su altro dallo stesso indicato.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Padovano

PT/cdp